LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 27

Restituzione d'imposta alla esportazione delle carni salate, del burro salato e dei formaggi

Per le carni salate, il burro salato ed i formaggi che si esportano all'estero e non provengano dal territorio del Regno escluso dal monopolio e' concessa la restituzione dell'imposta sul sale nella misura indicata nella tabella B) allegata alla presente legge.

Non si fa luogo alla restituzione per le quantita' inferiori a 50 chilogrammi e per le provviste di bordo.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Ministro per l'economia nazionale, la restituzione dell'imposta potra' essere accordata alla esportazione di altri prodotti non considerati nella tabella B di cui sopra.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Prima — Monopolio del sale
Titolo	IV — Della vendita
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-27-restituzione-d-imposta-alla-esportazione-delle-carni-salate-del-burro/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it